**CONDIZIONI CONTRATTUALI**

CUP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE:**

L'esecuzione del presente Contratto è regolata da:

* Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2022_0078.htm#_inizio), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
* Decreto legislativo n. 209 del 31.12.2024 “Disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici, di cui al d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36”;
* Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
* Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

1. **VALIDITA’ DELL’OFFERTA:**

L’offerta deve avere una validità non inferiore a 180 giorni.

1. **GARANZIA DEFINITIVA:**

**SE RICHIESTA GARANZIA DEFINTIVA**

L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una “garanzia definitiva” nella misura del 5% dell’importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’art. 106, comma 2, d.lgs. n. 36/2023.

L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN.

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L’Impresa si obbliga a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno.

**SE NON RICHIESTA -**  *(In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti sottosoglia).*

*(In alternativa, nel caso sussistano i motivi per non richiedere la garanzia:* Ai sensi dell’art. 53, comma 4 d.lgs. n. 36/2023, non è richiesta la garanzia definitiva, per i seguenti motivi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare le motivazioni di cui all’art art. 117, comma 14 d.lgs. n. 36/2023))*

1. **ASSICURAZIONE R.C. (PER FORNITURE CON POSA IN OPERA):**

L’Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo anche dei propri dipendenti che cagioni danni all’INFN, al personale INFN, a terzi o a cose di terzi e si obbliga conseguentemente al risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, prodotti o conseguenti. A tal fine, l’Impresa dovrà stipulare una polizza contro i rischi di responsabilità civile che preveda espressamente l’assicurazione per danni diretti e indiretti derivanti dall’esecuzione del Contratto, con massimale unico non inferiore a € ………………………… in base a quanto previsto nel Capitolato Tecnico *(o diversa denominazione)*.

1. **DURATA:**

Il contratto di appalto avrà durata *triennale / ………………* con decorrenza dalla data della sua stipula.

1. **CORRISPETTIVO:**

L’INFN corrisponderà all’impresa l’ammontare netto contrattuale. L’IVA, nella misura di legge sarà versata secondo quanto previsto in materia di split payment dall’art. 17 *ter* del d.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.. Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere, obbligo e utile e comunque idoneo alla regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

1. **MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE:**

L’INFN, ai sensi dell’art 120, commi 1 e 3 del D. lgs. n. 36/2023 e s. m. i. come modificato dal D.lgs. 209/2024, può ammettere variazioni al contratto, in aumento o in diminuzione; nel caso in cui la variazione sia fino alla concorrenza massima di un quinto del corrispettivo contrattuale, ai sensi del comma 9 dell'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 l’Impresa non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e si obbliga ad eseguire, mediante atto di sottomissione delle modifiche richieste dal RUP/DEC/DL ed adeguatamente motivate, le prestazioni alle stesse condizioni del contratto principale. Oltre tale limite l’Impresa ha facoltà di risolvere il contratto.

1. **OPZIONE DI PROROGA:** *(eventuale, ove opportuno)*

Ai sensi dell’art. 120, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023, l’INFN si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di proroga del contratto per una durata massima pari a \_\_\_\_\_\_\_\_ *[indicare mesi,/giorni]* ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto *[o, in alternativa]* alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L’importo stimato di tale opzione è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_ *[indicare l’importo]*, al netto di Iva.

L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno \_\_\_\_\_\_\_\_ *[indicare i giorni/mesi]* prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’art. 120 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

1. **TERMINI, MODALITA’ E LUOGO DI CONSEGNA** *(per le forniture)* **/ ESECUZIONE:** *(per i servizi)****:***

La fornitura/servizio dovrà essere consegnata / erogato franco (Struttura INFN) secondo le indicazione presenti nella Richiesta di Offerta e suoi allegati.

1. **SUBAPPALTO:**

L’Impresa potrà subappaltare le prestazioni contrattuali dietro autorizzazione dell’INFN, e in conformità all’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023, solo se lo avrà dichiarato in sede di preventivo.

In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Il contratto di subappalto dovrà essere depositato almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura/del servizio unitamente alle dichiarazioni del subappaltatore attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. n. 36/2023 in relazione alla prestazione subappaltata e l’assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 97 *(l’art. 97 è eventuale, in caso di operatore economico avente forma di consorzio di cui al comma 3)* e 98 del d.lgs. n. 36/2023.

I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati dall’appaltatore che è obbligato a trasmettere alla Sezione INFN di Genova entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate.

L’affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I subappaltatori dovranno altresì rispettare gli obblighi previsti dalla normativa in tema di PNRR, così come previsto nella richiesta di offerta.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda all’art.119 del d.lgs. n. 36/2023 come aggiornato dal d.lgs. n. 209/2024.

1. **DIVIETO CESSIONE CONTRATTO:**

È fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

1. **OBBLIGHI DELL’APPALTATORE:**

L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto, dettagliatamente descritte nella documentazione della procedura di affidamento, secondo le modalità e le tempistiche ivi riportate, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito nei documenti negli altri atti relativi al presente affidamento.

L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di retribuzione, previdenza e assistenza.

L’Impresa si obbliga, inoltre, all’osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L’Impresa si obbliga, per quanto compatibile, a far osservare ai propri dipendenti e Collaboratori il Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN, pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale INFN. Nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, l’INFN si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L’Impresa si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 16-*ter* del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti INFN, pena l’obbligo di restituzione dei compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento.

L’impresa si obbliga all’applicazione del CCNL indicato nella richiesta di offerta, ovvero nell’offerta presentata, previa dichiarazione che il contratto da essa applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele, e predispone una dichiarazione di equivalenza ai sensi dell’art. 11, comma 4, d.lgs. 36/2023, redatta in conformità ai criteri indicati dall’art. 4 dell’allegato I.01 del Dlgs. 36/2023 e s.m.i.;

In caso di contratti di servizi l’impresa si obbliga altresì al rispetto degli obblighi derivanti dalle clausole sociali, di cui all’art. 57 e all’Allegato II.3 al d.lgs. 36/2023, tra cui garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento.

1. **SOSTENIBILITÀ ENERGETICA ED AMBIENTALE:**

L’Impresa, ai sensi dell’art. 57, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 si obbliga ad effettuare le prestazioni oggetto dell’appalto in conformità ai criteri ambientali minimi adottati dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

1. **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:**

Il controllo della regolare esecuzione di tutte le prestazioni eseguite rispetto a quanto pattuito sarà effettuata dal RUP, in ossequio a quanto previsto dell’art.50, comma 7 del d.lgs. n.36/2023 e dell’art.38 dell’allegato II.14, con i criteri stabilitinella Richiesta di Offerta e suoi allegati.

Il certificato di regolare esecuzione sarà rilasciato a cura del RUP non oltre tre mesidalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

1. **FATTURAZIONE E PAGAMENTI:**

Le fatture, da emettersi in formato elettronico, dovranno essere trasmesse tramite il sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Univoco Ufficio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., l’Impresa si obbliga, *(****eventuale****:* anche nei confronti di eventuali subcontraenti, subappaltatori), a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto (CIG n. ……. e CUP n. \_\_\_\_\_\_\_ pena la risoluzione del contratto.

Il pagamento sarà subordinato alla verifica d’ufficio della regolarità contributiva dell’Impresa nonché, alle verifiche previste dall’art. 48 bis del d.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., da parte dei Laboratori Nazionali del \_\_\_\_\_/della Sezione di \_\_\_\_\_\_ dell’INFN.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dall’adozione di ogni S.A.L. (stato avanzamento fornitura/servizi). L’Impresa sarà autorizzata per iscritto da parte del Responsabile Unico del Progetto, ad emettere fattura in formato elettronico.

Il pagamento finale (dell’ultimo SAL) o il pagamento in unica soluzione (tipicamente per le forniture di beni), avverrà a seguito del certificato di regolare esecuzione previsto dall’art.14 delle presenti condizioni contrattuali.

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico su conto corrente dedicato del quale l’Impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i..

Il pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’Impresa. Si applica il meccanismo dello split payment ex art. 17-*ter* D.P.R. 622/1972 (art. 1 D.L. n. 50/2017).

L’Impresa si obbliga a comunicare tempestivamente all’INFN le eventuali variazioni delle coordinate bancarie, esonerando l’INFN, in difetto di tale notifica, da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche ove le predette variazioni siano pubblicate nei modi di legge.

1. **REVISIONE DEI PREZZI:**

In conformità a quanto indicato all’art. 60 e all’allegato II.2 bis del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.., a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat disponibile al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se particolari condizioni di natura oggettiva determinino variazioni, in aumento o diminuzione, superiori al 5% dell’importo complessivo, operanti nella misura del 80 per cento del valore eccedente la variazione del 5% per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

La/il RUP monitorerà l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con una frequenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali sopra indicati, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

1. **PENALI:**

In caso di mancato o inesatto o ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali sarà applicata una penale pari al 0,5‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo con un massimo del 10% secondo i criteri dettagliati nella Richiesta di Offerta e i suoi Allegati.

La fissazione delle penali non preclude la risarcibilità di eventuali ulteriori danni o la risoluzione del contratto se l’ammontare delle penali raggiunge l’importo della garanzia definitiva.

1. **RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO:**

Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali*)*, l’INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, o con altro strumento di trasmissione unilaterale e recettizio, con un preavviso di 20 (venti) giorni.

Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell’INFN al risarcimento di eventuali danni e all’incameramento della garanzia definitiva.

L’INFN si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto d’appalto senza limiti di tempo, qualora si verifichi una delle condizioni previste dall’art. 122 del d.lgs. n. 36/2023.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti. Nei casi di risoluzione previsti nel comma 1, lett. c) e d), commi 2, 3 e 4 si applica quanto disposto dall’art. 122, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell’art. 123, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, L’INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento mediante una formale comunicazione all’appaltatore e con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

In caso di recesso all’appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni relative ai servizi o alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino in caso di servizi e forniture, oltre al decimo dell’importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell’allegato II.14 del Codice.

1. **GARANZIA:**

Per i beni oggetto del contratto, in base agli artt. 1490 e 1495 del c.c., l’Impresa dovrà fornire idonea garanzia, non inferiore a 12 mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, e si obbliga a sostituire a sua cura e spese quelle parti della fornitura che, per difetto di lavorazione e/o qualità di materiale, risultassero non idonee o difettose, nonché ad effettuare tutte le prestazioni conseguenti.

1. **ESECUZIONE DEL CONTRATTO:**

La funzione di Responsabile Unico del Progetto è affidata al Dott. \_\_\_\_\_\_\_, dipendente dell’INFN presso la Sezione di \_\_\_\_\_\_dell’INFN.

1. **COMPOSIZIONE SOCIETARIA:**

L'Impresa si obbliga a comunicare all'INFN le eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto comunicato al momento della presentazione dell’offerta, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 187/1991. L’inosservanza di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del contratto di appalto, salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dall’INFN.

1. **SPESE CONTRATTUALI:**

Il Contratto è stipulato ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 36/2023.

1. **FORO COMPETENTE:**

Per eventuali controversie tra le Parti inerenti al contratto di appalto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

1. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:**

I dati personali saranno raccolti e trattati conformemente al Regolamento UE 2016/679 e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente ai fini del presente procedimento e secondo quanto indicato nell’informativa disponibile alla seguente pagina web: <https://www.ac.infn.it/informative_privacy.html>.

L’IMPRESA dichiara di essere stata informata in merito al trattamento dei dati raccolti in esecuzione del presente atto e di aver informato ed acquisito, se necessario, il relativo consenso da parte degli interessati i cui dati personali sono forniti nell’ambito e per le finalità dello stesso.

Nell’esecuzione del presente atto, l’IMPRESA e il proprio personale, in quanto autorizzato al trattamento dei dati personali, si impegnano al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. nonché a trattare i soli dati funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione del presente atto in modo lecito e secondo correttezza, nei limiti dell’oggetto e delle finalità descritte per lo stesso.

L’IMPRESA dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento verranno gestiti nell’ambito dell’UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo, se non alle condizioni previste nel Regolamento stesso.

**Titolare del Trattamento**: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  
E-mail: presidenza@presid.infn.it

**Responsabile della Protezione dei Dati**:  
E-mail: dpo@infn.it

**30.** **RISERVATEZZA:**

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFN.

Il Responsabile Unico del Progetto